

REGOLAMENTO (CEE) N. 1432/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1991

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre e di filati di poliestri originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel giugno 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal « Comité internationale de la rayonne et des fibres synthétiques » (CIRFS), a nome dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di fibre e filati di poliestri. La denuncia conteneva elementi di prova in merito alle sovvenzioni e al pregiudizio notevole da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antisovvenzioni riguardante le importazioni di fibre e filati di poliestri originari della Turchia e ha iniziato un'inchiesta. I prodotti in questione sono:

- a) fibre di poliestri corrispondenti al codice NC 5503 20 00,
- b) filati di filamenti di poliestri parzialmente orientati corrispondenti al codice NC 5402 42 00,
- c) filati di filamenti testurizzati di poliestri corrispondenti ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90, e
- d) filati di filamenti di poliestri di cui ai codici NC 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 62 10, 5402 52 90 e 5402 62 90.

(2) La Commissione ha debitamente informato il governo della Turchia, gli esportatori e gli importa-

tori interessati, nonché il denunziante, e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) Il governo della Turchia, la maggioranza dei produttori/esportatori e la maggior parte dei produttori comunitari, nonché due importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alcune parti hanno chiesto e ottenuto un'audizione.

(4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni preliminari e ha svolto inchieste in loco presso le seguenti parti:

a) Produttori comunitari

- Du Pont de Nemours GmbH (Düsseldorf, Germania)
- Enka AG (Arnhem, Paesi Bassi)
- Hoechst AG (Francoforte, Germania)
- Montefibre SpA (Milano, Italia)
- Rhone-Poulenc Fibres SA (Lione, Francia)
- La Seda de Barcelona (Barcellona, Spagna)
- Nurel SA (Barcellona, Spagna)
- Sociedad Anónima de Fibras Artificiales (Barcellona, Spagna)
- ICI Fibres (Harrogate, Regno Unito)

b) Governo turco e altri organismi

- Ente pubblico della programmazione
- Sottosegretariato del tesoro e del commercio estero
- Banca centrale (sede centrale di Ankara e filiali di Adana e di Bursa)
- Ministero delle finanze e delle dogane
- Banca turca d'importazione ed esportazione
- Ufficio delle imposte, Bursa

c) Produttori/esportatori non comunitari

- SASA Artificial & Synthetic Fibres, Inc., Adana
- Sonmez Filament, Bursa
- Sonmez ASF, Bursa
- SIFAS Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa
- Polylen Sentetik Iplik Sanayil AS, Bursa
- Polyteks Tekstil Sanayi Arastirma Ve Egitim AS, Bursa

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 33 del 9. 2. 1989, pag. 7.